SIGECO®
SOCIETA' ITALIANA GESTIONI CONTABILI

Soresina: via Robbiani, 2 Tel. 0374/344250	A CURA DI Dott. ALFREDO AZZINI Dott. GIAN LUCA MANUELLI	Crema: viale Repubblica, 35 Tel. 0373/86147

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in tema di fatturazione elettronica, si segnala che a partire dal 1° luglio 2018 entra in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per le **cessioni di carburanti** e per **le prestazioni di servizi rese da subappaltatori e subcontraenti** nell'ambito dei contratti d'appalto con pubbliche amministrazioni.

1- CARBURANTI

Per quanto concerne i carburanti, gli acquisti destinati al rifornimento di mezzi per autotrazione, effettuati a partire dal 1° luglio 2018 devono essere documentati da fattura elettronica.

Si precisa che **NON si tratta** degli acquisti presso le stazioni di rifornimento stradali, bensì degli acquisti di carburante per il rifornimento di cisterne aziendali, utilizzate per rifornire i mezzi dell'impresa.

Si precisa inoltre che gli acquisti effettuati presso le stazioni di rifornimento possono essere ancora documentati per mezzo della scheda carburante, ma **è obbligatorio** pagare con carta di credito/bancomat/ o altro strumento rintracciabile. **NON È PIU' POSSIBILE PAGARE IN CONTANTI.** Il pagamento in contanti comporta l'indeducibilità del costo e l'indetraibilità dell'IVA.

2- PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA SUBAPPALTATORI/SUBCONTRAENTI

Dal 1° luglio 2018 è entrato in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti che operano nell'ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulate con Amministrazioni Pubbliche (successivamente PA).
A prevederlo, è il comma 917 della legge 205/2017.
A differenza del modus operandi precedente, la fattura elettronica non è più obbligatoria solo per i rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto (appaltatore) e la PA, ma anche per i rapporti tra l'appaltatore ed i soggetti di cui egli si avvale per lo svolgimento dei lavori (subappaltatori o subcontraenti).

ESEMPIO ESPLICATIVO
L'Impresa A (appaltatore) stipula un contratto di appalto con una PA e per la realizzazione delle opere si avvale delle imprese B e C (subappaltatori/subcontraenti) tramite contratto di subappalto, le prestazioni dall'impresa A (appaltatore) alla PA dovranno essere documentate con la fattura elettronica così come le fatture da B e C (subappaltatori) ad A.
Qualora siano i subappaltatori B e C a commissionare servizi ad altri soggetti, le prestazioni di servizi da parte di questi ultimi non sono soggette a fatturazione elettronica. Pertanto, potranno essere ancora documentate con fattura cartacea.